Penale Sent. Sez. 5 Num. 38892 Anno 2019
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: CATENA ROSSELLA
Data Udienza: 15/04/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Varrassi Giustino, nato a L'Aquila il 30/01/1948,
avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona emessa in data 27/11/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per la parte civile De Cristofaro Paolo il difensore di fiducia, Avv.to Giuseppe Gliatta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
uditi per l'imputato Varrassi Giustino i difensori di fiducia, Avv.to Gianfrancesco Iadecola ed Avv.to Francesco Ciabattoni, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza emessa in data 17/04/2015 dal Tribunale di Ancona in composizione monocratica, con cui Giustino Varrassi era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile Paolo De Cristofaro, per il reato di cui agli artt. 110, 595 cod. pen., 13 legge n. 47/1948, esclusa l'aggravante di cui all'art. 595, comma 2, cod. pen., riduceva la pena nei confronti dell'imputato, applicando, altresì, il beneficio della non menzione.

2. In data 15/06/2018 Giustino Varrassi ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia Avv.to Gianfranco Iadecola e Avv.to Francesco Ciabattoni, per:

2.1. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., avendo la Corte di merito omesso di motivare circa l'inconsistenza dimostrativa della circostanza rappresentate dalla mancata smentita, da parte del Varrassi, delle dichiarazioni riportate dal giornalista, atteso che questi aveva assolutamente negato la paternità delle frasi attribuitegli e che la mancata registrazione dell' intervista telefonica non consentiva di provare che il giornalista avesse esattamente compreso e correttamente trascritto le affermazioni del suo interlocutore;

2.2. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. pr oc. pen., in riferimento all'esclusione dell'esercizio del diritto di critica, avendo le frasi fatto riferimento ad una situazione amministrativa veridica, che aveva interessato il Centro di Fisiopatologia della Nutrizione di Giulianova, il quale veniva considerato alla stregua di un'Unità Operativa Complessa pur non essendo mai stata riconosciuta come tale, con la conseguenza che al De Cristofaro era stata attribuita una retribuzione da primario, benché egli non avesse conseguito detta qualifica a seguito di concorso, con la conseguenza che la frase in cui si affermava, da parte del Varrassi, di aver ricondotto la situazione alla legalità, corrispondeva alla verità storica; si evidenzia, inoltre, la mancata motivazione su detto aspetto, evidenziato nei motivi di appello, nei quali si richiamava anche una memoria depositata in data 13/12/2013, in cui si documentava la veridicità delle affermazioni del Varrassi, come dimostrato dalla medesima documentazione allegata al ricorso; in sostanza, quindi, la Corte territoriale avrebbe escluso l'esimente del diritto di critica senza affatto considerare il contesto in cui le affermazioni sarebbero state pronunciate, di acceso scontro, con echi su alcuni quotidiani – come documentato con i motivi di gravame -, nell'ambito del quale il Varrassi era stato oggetto di una vera e propria

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

campagna di delegittimazione, per cui di detto contesto avrebbe dovuto tenere conto il vaglio sulla continenza delle frasi pronunciate, con le quali l'imputato avrebbe semplicemente replicato agli attacchi di cui era stato fatto oggetto, ai quali, del tutto plausibilmente, il De Cristofaro non era affatto estraneo;

2.3. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla esclusione della causa di non punibilità della provocazione, di cui all'art. 599, comma secondo, cod. pen., quanto meno nella forma putativa, come evidenziato nei motivi di appello e nella memoria del 17/04/2015, in cui erano stati descritti e documentati gli ingiusti e logoranti attacchi politici di cui il Varrassi era stato fatto oggetto, con inusitato accanimento, il che faceva ragionevolmente ritenere che dietro le accuse all'imputato, false e strumentali, ci fosse la persona offesa De Cristofaro, anche considerato che la campagna ai danni del Varrassi era del tutto cessata con il collocamento a riposo del De Cristofaro; inoltre, altrettanto erroneamente, la Corte territoriale non ha considerato che in data 31/01/2012, quindi solo cinque giorni prima dell'intervista incriminata, era stato pubblicato sul quotidiano "Il Messaggero" l'ennesimo articolo di stampa in cui il Varrassi era stato attaccato, con evidente sussistenza del requisito della immediatezza della reazione dell'imputato stesso;

2.4. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alle statuizioni civili, a fronte di una totale carenza di prova del danno morale, oltre che a fronte di una illogica e contraddittoria conferma del quantum liquidato, nonostante il ridimensionamento del fatto, a seguito della esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 595, comma 2, cod. pen., che, pure, aveva determinato una riduzione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato, nei sensi e nei limiti di seguito specificati.

Va premesso che l'imputazione si riferisce alle seguenti frasi, pronunciate dal ricorrente, nella sua qualità di Direttore Generale della ASL di Teramo, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano "La Città": "A Giulianova uno solo si agita, visto che non è riuscito a farsi garantire uno stipendio da primario, senza fare un concorso. Per quanto attiene la questione generale, vale a dire la funzionalità del centro stesso, nulla è cambiato da come l'ho trovato io nel dicembre 2012, tranne che abbiamo ricondotto alla legalità quella situazione. L'agitato, poi, non avendo molto da fare durante la sua giornata lavorativa, ha tempo per andare in giro a disseminare disinformazione".

Come illustrato dalle sentenze di merito, il Varrassi aveva assunto la carica di Direttore Generale della ASL di Teramo nel dicembre 2010 e, nel corso dell'anno

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

successivo, su indicazione dell'Assessorato regionale alla Sanità della Regione Abruzzo, nel contesto di un'opera di razionalizzazione della spesa pubblica di settore, aveva avviato un'attività di riorganizzazione delle strutture sanitarie, tra cui, con apposita delibera, l'inquadramento del Centro regionale di Fisiopatologia della Nutrizione di Giulianova, diretto dal De Cristofaro, quale Unità operativa semplice a valenza dipartimentale, con conseguente decurtazione stipendiale per il responsabile, che fino a quel momento aveva goduto, per effetto del riconoscimento dell'esercizio delle funzioni superiori, dello stipendio di primario.

La sentenza di primo grado ha dato atto della rilevanza della vicenda e del risalto sociale e politico che la stessa aveva assunto a livello locale, in cui si inseriva l'intervista rilasciata dal Varrassi.

1.Quanto al primo motivo di ricorso, il primo giudice aveva rilevato – a fronte della dichiarazione dell'imputato di non aver rilasciato l'intervista e, comunque, di non ricordare di aver pronunciato le frasi attribuitegli - come non appariva credibile che il Varrassi, avendo appreso dell'intervista diffamatoria ascrittagli, non avesse immediatamente chiesto al quotidiano una rettifica, né avesse intrapreso alcuna iniziativa giudiziaria per smentire la paternità delle frasi; il primo giudice ha analizzato la condotta dibattimentale dell'imputato che, a fronte di una iniziale, recisa negazione di aver rilasciato le dichiarazioni, successivamente aveva ammesso di aver conversato con il giornalista, pur dichiarando di non ricordare il contenuto del colloquio stesso; peraltro, il primo giudice ha ritenuto non verosimile che la direzione del quotidiano avesse del tutto inventato un'intervista o avesse pubblicato dichiarazioni mai ricevute, esponendosi, in tali casi, al rischio di essere querelato.

Tali argomentazioni sono state integralmente condivisa dalla Corte di merito, che ha operato un rinvio *per relationem* alla motivazione del primo giudice.

Detto percorso ermeneutico appare coerente con le risultanze processuali, attentamente valutate anche in riferimento alle versioni offerte dall'imputato, con la conseguenza che la motivazione sul punto non appare viziata in termini di contraddittorietà o carenza argomentativa. Al contrario, il motivo di ricorso – che continua a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda – appare essenzialmente versato in fatto e, come tale, ai limiti dell'inammissibilità.

2. Quanto al secondo motivo di ricorso, va osservato come già la sentenza di primo grado aveva riferito dello scontro politico scaturente dalla vicenda, connotato anche da toni aspri, sottolineando, tuttavia, come nessuno degli attacchi di cui il Varrassi era stato fatto oggetto provenisse dal De Cristofaro.

Peraltro, gli stessi motivi di gravame si erano limitati ad indicare la circostanza che il ricorrente era stato fatto oggetto di attacchi, indicando alcuni articoli comparsi sul quotidiano "Il Messaggero", in data 13/12/2011 e 31/01/2012, nonché un'intervista rilasciata da un consigliere regionale al quotidiano "La

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Città"; orbene, nessuno di detti articoli contiene frasi o affermazioni neanche indirettamente riconducibili al De Cristofaro; quest'ultimo, a sua volta, risulta aver rilasciato un'intervista alla testata online PrimaDaNoi.it, in cui aveva descritto la vicenda che lo aveva visto protagonista, senza alcun riferimento al Varrassi.

Inoltre deve evidenziarsi come neanche la difesa, nel motivo di ricorso, abbia attribuito direttamente al De Cristofaro affermazioni lesive dell'operato del Varrassi, sottolineando, tuttavia, che questi fosse ragionevolmente convinto del fatto che dietro la campagna di stampa contro di lui vi fosse la persona del De Cristofaro, atteso che non appena questi era andato in pensione, gli attacchi al Varrassi erano del tutto cessati.

Resta il fatto, tuttavia, che sotto detto aspetto il motivo di ricorso appare del tutto generico, in quanto non contestualizza affatto in cosa sarebbero consistiti gli inopinati attacchi al Varrassi, dai quali egli avrebbe tratto il convincimento della regia occulta da parte del De Cristofaro, soprattutto non lasciando comprendere su cosa si sarebbe basata la scriminante della provocazione, anche nella forma putativa.

La sola allegazione ed il solo richiamo agli articoli di stampa, in sé, infatti, non può risultare in alcun modo soddisfacente se non accompagnata da un minimo di argomentazione che illustri il contenuto offensivo di detti articoli, tale da fondare la sussistenza, anche a livello putativo, dell'invocata scriminante.

In tal senso certamente non può essere ritenuto sufficiente evocare un clima di scontro politico – peraltro riconosciuto dalle stesse sentenze di merito – che certamente non equivale, automaticamente, all'estrinsecazione di frasi offensive su cui possa fondarsi la invocata scriminante.

Peraltro, neanche dalla lettura degli articoli allegati al ricorso è enucleabile in alcun modo una qualsivoglia forma di attacco personale al Varrassi, al di là della legittima descrizione di una vicenda che, fisiologicamente, aveva diviso l'opinione pubblica e la politica locale in due opposti schieramenti e della critica, altrettanto legittima, a lle soluzioni adottate, senza alcuna aggressione alla persona del Varrassi, almeno alla stregua degli articoli prodotti.

In tal senso, infatti, deve osservasi che se, del tutto pacificamente, in tema di diffamazione, questa Corte può conoscere e valutare l'offensività delle frasi che si assumono lesive della altrui reputazione, essendo compito del giudice di legittimità considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie (Sez. 5, sentenza n. 48698 de19/09/2014, P.G. P.C. in proc. Defomonti, Rv. 261284; Sez. 5, sentenza n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio ed altro, Rv. 256706), detto sindacato non può che estendersi anche alle vicende che, caso per caso, basandosi su modalità diffusive analoghe – nella specie articoli di stampa –

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

fondino, nella prospettazione della parte, la sussistenza della scriminante della provocazione.

Mentre, quindi, negli articoli allegati al ricorso viene dato atto della vicenda amministrativa che aveva riguardato il Centro di Fisiopatologia della Nutrizione, in maniera del tutto scevra da attacchi al Varrassi, quest'ultimo, nell'intervista rilasciata al quotidiano "La Città", aveva dapprima fornito delle risposte relative a tutt'altra vicenda – quella inerente il dottor Robimarga -, quindi era passato a fornire chiarimenti relativi ad altri aspetti della sanità locale – le sale operatorie del Mazzini e la mancanza di locali lamentati dal personale dell'automedica di Giulianova – ed alla fine, in risposta all'ultima domanda del giornalista, aveva profferito la frase riportata nel capo di imputazione, senza, peraltro, fare alcun riferimento alla vicenda nel suo complesso, limitandosi ad affermare apoditticamente la riconduzione alla legalità di una situazione che egli aveva constatato nel dicembre 2010.

In detto contesto, quindi, qualificare il De Cristofaro – chiaramente individuabile dato il riferimento specifico al Centro da questi diretto – come soggetto agitato, in quanto non era riuscito a farsi garantire uno stipendio da primario senza fare un concorso, aggiungendo che il predetto, non avendo molto da fare durante la sua giornata lavorativa, aveva tempo per andare in giro a distribuire disinformazione, appare pacificamente mortificante dell''onorabilità personale e professionale del destinatario delle frasi. Ciò soprattutto in quanto, come detto, nessun chiarimento in merito alla specifica vicenda era stato fornito dal Varrassi che, indipendentemente da qualsivoglia contestualizzazione dei fatti, aveva, quindi, in maniera del tutto gratuita, attaccato la persona del De Cristofaro e la sua professionalità.

Né le dette affermazioni possono costituire estrinsecazione dell'invocato diritto di critica, proprio perché le stesse risultavano del tutto avulse da qualsivoglia contesto illustrativo della situazione specifica. In tal senso, infatti, non può che farsi riferimento al tenore dell'intervista in cui, come detto, le affermazione da parte del Varrassi erano state fatte a prescindere da ogni riferimento alla specifica vicenda, non potendosi certamente far scaturire dall'intenzione dell'imputato – non estrinsecata in una corretta ricostruzione dei fatti – l a sussistenza del diritto di critica invocato dalla difesa.

Tale diritto, infatti, non può sfociare in un attacco indiscriminato alla persona né nella pura e semplice contumelia, atteso che la sussistenza dell'esimente del diritto di critica presuppone, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui offensività, tuttavia, trova giustificazione nella sussistenza del citato diritto, a condizione che l'offesa non si traduca in una gratuita ed immotivata aggressione alla sfera personale del soggetto passivo; ciò significa che le espressioni utilizzate devono

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

comunque consistere in un'argomentazione che espliciti le ragioni di un giudizio negativo, collegato a fatti specificamente riferiti, non potendosi, quindi, risolvere in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui, dovendo, al contrario, essere comunque pertinenti al tema in discussione (Sez. 5, sentenza n. 4853 del 18/1172016, dep. 01/02/2017, Fava, Rv. 269093; Sez. 5, sentenza n. 3047 del 13/12/2010, dep. 27/01/2011, Belotti ed altri, Rv. 249708; Sez. 5, sentenza n. 7499 del 14/04/2000, Chinigò, Rv. 216534; Sez. 5, sentenza n. 7499 del 14/04/2000, Arcomanno, Rv. 216534; Sez. 5, sentenza n. 935 del 16/12/1998, dep. 25/01/1999, P.M. e P.O. in proc. Ferrara, Rv. 212342).

Nel caso in esame ciò non appare essersi verificato, alla luce del contenuto dell'articolo contenente le affermazioni incriminate, non potendosi, con un'operazione successiva, frutto di legittima strategia difensiva, attribuire ad un contesto storico-fattuale specifico – per nulla emergente dall'articolo – la riconducibilità delle frasi al fine di invocare il diritto di critica.

In tal senso, quindi, nessun rilievo può assumere la ricostruzione che, nella successiva ottica della strategia elaborata dal difensore, veniva illustrata nella memoria difensiva del 13/12/2013, dovendosi valutare la portata diffamatoria al momento della pubblicazione dell'intervista e della diffusione delle frasi, non certamente alla luce delle successiva spiegazioni illustrate nella fase processuale, nel caso di specie attraverso la citata memoria difensiva il cui contenuto, peraltro, è del tutto ignoto a questa Corte, posto che la stessa non risulta neanche allegata al ricorso né illustrata nel suo contenuto, dovendosi apprezzare, sotto questo profilo, la genericità dell'argomentazione, che certamente non consente di ipotizzare alcuna lacuna motivazionale da parte della sentenza impugnata.

3. Fondato, al contrario, appare il terzo motivo di ricorso, atteso che, pur a fronte del ridimensionamento complessivo del fatto – avendo la Corte territoriale escluso l'aggravante di cui all'art. 595, comma 2, cod. pen., con conseguente riduzione della pena nei confronti dell'imputato, a cui è stati anche applicato il beneficio della non menzione – nessuna motivaz ione risulta intervenuta in riferimento alla quantificazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, apparendo del tutto illogico che detta somma non sia stata oggetto di riduzione a fronte del ridimensionamento complessivo della vicenda processuale, ovvero che non siano state evidenziate le ragioni per il mantenimento della medesima statuizione in tema di risarcimento del danno.

Ne consegue, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla entità del danno liquidato, con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello. Le spese di pare civile, conseguentemente, andranno liquidate all'esito della decisione definitiva sul tema indicato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il ricorso va, nel resto, rigettato, alla luce delle considerazioni in precedenza espresse.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla entità del danno liquidato, e rinvia al Giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 15/04/2019

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale